

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 539</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

*Presentata il 24 luglio 1972*

Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria e di artiglieria, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali doveva garantire l'armonico sviluppo funzionale delle Forze Armate attraverso una efficace selezione dei quadri ed assicurare al tempo stesso a tutti gli ufficiali ragionevoli possibilità di carriera.

Tale legge, tuttavia, si è trovata ad operare in una situazione organica non ancora normalizzata, almeno per quanto riguarda l'esercito e l'aeronautica, a causa di anomalie, talvolta gravi, presenti in alcuni ruoli, anomalie che non sempre hanno potuto trovare soluzione nell'ambito della legge stessa.

Ciò ha indotto, in passato, il legislatore ad adottare più volte emendamenti a carattere settoriale e temporaneo, al fine di far fronte alle più gravi situazioni di disagio lesive e della funzionalità dell'Amministrazione e delle legittime aspettative del personale militare.

Da un esame del ruolo normale delle Armi di cavalleria ed artiglieria del ruolo Naviganti speciale e del ruolo Servizi dell'Arma aeronautica si rileva subito la critica situazione

in cui versano gli ufficiali di questi ruoli, nei gradi di tenente colonnello per il ruolo Servizi dell'aeronautica e di capitano per gli altri citati ruoli dell'esercito e dell'aeronautica, per effetto del forte squilibrio che si è verificato nell'andamento dei reclutamenti non solo nel periodo prebellico e bellico, ma anche in epoca successiva in conseguenza della profonda evoluzione e trasformazione che hanno interessato le strutture delle due forze armate.

I ruoli normali delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono stati ristrutturati anni or sono con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli dell'esercito, nell'intento di conferire loro la necessaria omogeneità ai fini delle prioritarie esigenze ordinativo-funzionali ed altresì per sbloccare la situazione di disagio propria del personale reclutato durante l'ultimo conflitto che da lunghi anni ristagnava nei gradi di ufficiale inferiore.

Successivamente, con la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, si è inteso alimentare i ruoli

normali delle Armi esclusivamente con personale proveniente dai corsi di accademia e di applicazione così da regolarne l'immissione con prospettiva pluriennale ed uniformare i profili di carriera, allineando i parigrado di pari anzianità ai vari traguardi dell'avanzamento a scelta.

Per altro, nonostante i due provvedimenti sopra citati, gli effetti prodotti dalle numerose e non coordinate immissioni in servizio permanente verificatesi nel dopoguerra e le conseguenze dei transiti volontari in altri ruoli — in specie, nel RSU delle Armi — hanno determinato nelle singole Armi condizioni di carriera fortemente differenziate ed ulteriormente rimandato l'allineamento dei ruoli, con conseguenze negative per la istituzione e per i singoli. Da calcoli effettuati è stato ricavato che il ritardo di carriera del personale nel 1974 assommerà per i ruoli normali delle Armi di cavalleria e di artiglieria a due-tre anni.

In sostanza quindi, i provvedimenti attuati negli anni 1962 e 1964 hanno consentito di allineare i profitti reali di carriera del personale dei ruoli normali delle Armi di fanteria e del genio su quelli teorici di legge per l'avanzamento al grado di maggiore, mentre i parigrado dei ruoli normali delle Armi di cavalleria e di artiglieria saranno soggetti a rallentamenti nei gradi di ufficiale inferiore ed a ritardi di più anni nella presentazione a valutazione con ripercussioni negative nei settori del reclutamento e dell'impiego e sul morale degli interessati, disattesi nelle loro legittime aspettative. In particolare, qualora non si intervenisse con un correttivo, ben 86 capitani (71 in artiglieria e 15 di cavalleria) sarebbero destinati ad essere collocati in ausiliaria, perché raggiunti dai limiti di età nel grado (50 anni) prima ancora di essere valutati una volta per la promozione a maggiore e non per loro demeriti, ma solo in conseguenza della situazione particolare dei due ruoli.

Come noto, la legge 10 luglio 1969, n. 375, ha allineato in funzione del momento della presentazione alla valutazione al grado di colonnello il personale dei ruoli normali reclutati durante l'ultimo conflitto, restituendo l'armonicità nello sviluppo di carriera indicata quale presupposto per l'avanzamento del personale dei ruoli paritetici delle Armi. Occorre ora regolare lo sviluppo di carriera degli ufficiali inferiori onde consentire agli appartenenti ad uno stesso corso di accademia — e, cioè, a personale con eguale provenienza, titoli e anzianità di spalline — di proseguire

nella carriera senza trarre nocumento dall'avvenuta assegnazione ad una Arma piuttosto che ad un'altra.

Ciò posto, è necessario tener conto dell'esigenza e dell'urgenza di dar vita al più presto ad un provvedimento di assestamento che non aggravi il disagio dei giovani ufficiali svantaggiati rispetto ai loro parigrado, di pari anzianità, ed occorre approntare uno strumento legislativo che, operando in un ristretto ed immediato arco pluriennale, preveda l'aumento delle aliquote di valutazione ed il corrispondente incremento delle promozioni al grado di maggiore a favore dei capitani dei ruoli normali più svantaggiati — cavalleria e artiglieria — così da allinearli al più presto ai loro parigrado delle Armi di fanteria e del genio.

In sostanza, si propone di immettere a valutazione al grado di maggiore, nell'arco triennale dal 1972-1974 — per ciascuno dei due ruoli normali anzidetti — un numero di capitani mai valutati pari alla entità di cinque aliquote annuali, determinando il numero delle promozioni in misura proporzionale e con gli stessi tassi di avanzamento attribuiti nei medesimi anni ai loro pari grado dei ruoli delle Armi di fanteria e del genio.

Con ciò, pur non raggiungendo un allineamento completo tra le varie Armi, si colmeranno quasi totalmente le difformità esistenti sullo sviluppo di carriera di ufficiali appartenenti agli stessi corsi di accademia.

Le eccedenze nel grado di maggiore che, per effetto dell'aumento delle promozioni, si determineranno a seguito dell'applicazione dei provvedimenti suindicati, verranno riasorbite da un adeguato numero di promozioni a tenente colonnello, senza ulteriori incidenze, data la presenza in tale grado dei ruoli interessati di ufficiali idonei e non iscritti in quadro di avanzamento i quali, per la particolare situazione dei ruoli, pur essendo stati valutati più volte (fino a 4-5 volte) non hanno in atto possibilità tecnica di essere collocati in soprannumero.

Per contro, l'aumento — qualora non regolamentato — delle promozioni sarebbe destinato a produrre nel grado di tenente uno svuotamento dei ruoli con accelerazioni di carriera non accettabili, in quanto le vacanze nel grado di capitano sarebbero destinate ad essere ripianate con altrettante promozioni dei tenenti.

Si è ritenuto necessario, pertanto, inserire una specifica norma con la quale viene stabilito che nel triennio di applicazione della legge, le promozioni da capitano a maggiore

in eccedenza a quelle tabellari sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per gli stessi ruoli e gradi dell'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, che in atto sono ancora n. 36 per la cavalleria e n. 177 per l'artiglieria.

\* \* \*

Nel ruolo Naviganti speciale dell'Arma aeronautica si verifica una grave situazione deficitaria nel grado di maggiore, cui si intende ovviare parzialmente, secondo quanto sancito nell'articolo 1, con l'aumento di 5 unità del numero delle promozioni dei capitani del suddetto ruolo, per la durata di 3 anni.

Al riguardo si rappresenta che a beneficiare del provvedimento sarebbero ufficiali entrati nello s.p.e dopo una precedente permanenza in servizio quali ufficiali di complemento e quindi, nella quasi totalità, piloti impiegati validamente presso i reparti e le scuole e che il numero limitato di promozioni annue (10-11) porta a far conseguire il grado di maggiore dopo un numero notevole di valutazioni (4 o 5).

Inoltre le recenti norme emanate a favore degli ufficiali di complemento hanno portato di fatto a situazioni di forte sperequazione per cui può verificarsi che ufficiali dello stesso corso, rimasti nel « complemento », non avendo partecipato o comunque vinto il relativo concorso per il passaggio in s.p.e., potrebbero ottenere la promozione a maggiore prima dei colleghi vincitori del concorso stesso.

L'aumento di 5 unità all'anno del numero delle promozioni, intende ovviare quindi a situazioni anomale e di disagio anticipando solo di qualche anno e limitatamente nel tempo, la promozione al grado di maggiore per alcuni capitani anziani con un passato di servizio degno di rilievo.

Tra l'altro l'aumento di cui trattasi opera nell'area di quegli ufficiali che hanno subito una retrocessione accentuata nell'anzianità di servizio passando dal complemento allo s.p.e.

\* \* \*

Per quanto riguarda i tenenti colonnelli del ruolo Servizi dell'Arma aeronautica, si rileva subito che una elevata percentuale di questi ufficiali, entrati in servizio prima e durante il 1943, ristagna nel grado ad un'età molto avanzata e ormai assai prossima ai limiti previsti per il collocamento in ausiliaria.

Ciò apparirà tanto più evidente ove si consideri che gli ufficiali di questo grado che

sono già stati sottoposti a valutazione hanno un'età media superiore ai 55 anni, mentre gran parte degli altri sono così anziani che saranno inesorabilmente colpiti dai limiti di età (59 anni) prima ancora di pervenire a valutazione.

Se si considera infine che la promozione dei prescelti ha luogo solo l'anno successivo a quello della determinazione delle aliquote di ruolo, appare evidente come, nelle attuali condizioni, gli ufficiali del ruolo Servizi si trovino ad assumere gli onerosi incarichi e le pesanti responsabilità previste per il grado di colonnello ad un'età troppo avanzata e troppo vicina ai limiti del congedo.

Ne nasce uno squilibrio fra le mansioni da svolgere e le effettive possibilità individuali di fornire quella carica di iniziative, di idee e di energie che una moderna aeronautica richiede nei quadri dirigenziali di un ruolo, cui competono responsabilità crescenti, oramai estese al settore tecnico-operativo, oltre che a quello tecnico-logistico.

L'inconveniente di raggiungere il grado di colonnello ad un'età troppo avanzata si ripete, inoltre, anche ai livelli gerarchici superiori, sicché le possibilità di selezione degli ufficiali da destinare alle massime cariche del ruolo restano veramente limitate.

Ad evitare tali inconvenienti che si riflettono direttamente nel grado di efficienza dell'organizzazione, si rende necessario intervenire sul ritmo di valutazione degli ufficiali, ampliando le aliquote di ruolo nella misura strettamente necessaria per poterne ricavare gli indispensabili benefici di carattere funzionale.

Attualmente la possibilità di pervenire a valutazione degli ufficiali in questione è regolata, come è noto, dalla legge d'avanzamento d'anzianità richiamata la quale stabilisce, in particolare, che l'aliquota dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica ruolo Servizi non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione è pari ad 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

Un esame approfondito della situazione attuale, condotto alla luce delle esigenze sopra prospettate, consente di stabilire che i migliori benefici si potranno ricavare elevando a 1/6 tale aliquota per i soli anni 1971 e 1972.

Un siffatto provvedimento risulterà rispondente non solo alle esigenze dell'Amministrazione, in quanto conduce ad un sensibile ringiovanimento nei gradi più elevati del ruolo, ma va incontro anche alle legittime aspettative di un gruppo di ufficiali che, per quanto

meritevoli, a causa dell'età avanzata e della posizione occupata nel ruolo, non potrebbero altrimenti neppure pervenire a valutazione, con conseguente perdita anche dei benefici derivanti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Ovviamente non potrà non tenersi conto degli effetti di questo provvedimento su quegli ufficiali che comunque sarebbero inclusi nelle aliquote di valutazione e che, fermo restando il numero delle promozioni fisse annuali, vedrebbero diminuite le possibilità di promozione e, forse, definitivamente compromesse, a causa dell'età avanzata.

Occorrerà pertanto prevedere, per gli anni nei quali avrà luogo la formazione dei quadri di avanzamento relativi alle aliquote di cui sopra, e cioè per il 1972 e per il 1973, un corrispettivo aumento delle promozioni tabellari, compensativo del maggior numero degli ufficiali sottoposti a scrutinio.

L'aumento delle promozioni, oltre a trovare analogie con quanto è stato fatto in altre circostanze per risolvere analoghe situazioni riscontrate in taluni ruoli dell'una o dell'altra forza armata, potrà consentire di far fronte alle esigenze organiche di legge nel grado di colonnello dove si registreranno larghi vuoti per il rapido sopraggiungere dei limiti di età.

\* \* \*

Altra situazione anomala di cui soffre il ruolo Servizi dell'Arma aeronautica si presenta nel grado di capitano, laddove si registra un numero elevatissimo di ufficiali i quali, pur appartenendo ad uno stesso reclutamento (1960) sono destinati (data l'attuale aliquota annua di valutazione che è limitata ad un quindicesimo di tutti i capitani non valutati e di tutti i tenenti e i sottotenenti in ruolo) ad essere presi in esame in un arco di tempo che potrà svilupparsi addirittura in 8 anni, salvo adozione tempestiva di adeguati provvedimenti correttivi.

Anche questa anomalia dovrà essere per quanto possibile corretta, modificando oppor-

tunamente l'aliquota di valutazione si da ridurre l'intervallo fra la valutazione della testa e della coda dei numerosi vincitori del concorso ammessi in servizio permanente effettivo, poiché non sembra corretto che la classifica con cui tutti questi ufficiali furono ammessi possa incidere in modo così determinante sul loro sviluppo di carriera.

È apparso pertanto necessario procedere ad un temporaneo aumento dell'aliquota di valutazione, aumento che, oltre ad offrire all'Amministrazione una scelta più appropriata, consentirà agli ufficiali, che più hanno meritato, nel corso di oltre un decennio di servizio, maggiori possibilità di migliorare la propria posizione relativa.

Ovviamente anche per quanto attiene ai capitani AArs occorrerà prevedere, per gli anni nei quali avrà luogo la formazione dei quadri di avanzamento relativi alle aliquote di cui sopra, e cioè per il 1972 e per il 1973, un corrispondente aumento delle promozioni tabellari, compensativo del maggior numero degli ufficiali sottoposti a scrutinio.

L'aumento delle promozioni, anche in questo caso, consentirà di far fronte alle esigenze organiche previste dalla legge nel grado di tenente colonnello dove si stanno registrando larghi vuoti a causa di congedamenti per raggiungimento dei limiti di età e dove potrebbero verificarsi congedamenti anticipati in base a quanto previsto dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione della cosiddetta legge « ex combattenti »).

\* \* \*

L'onere complessivo del provvedimento proposto è poco rilevante. Si vuole tuttavia sottolineare l'importanza di queste modifiche ai fini della normalizzazione di ruoli che certo non meno di altri hanno sofferto delle conseguenze di una discontinuità nei reclutamenti imposte per consentire all'esercito, all'aeronautica e alla Nazione di far fronte, nei momenti del bisogno, ad esigenze improvvise ed urgenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di cavalleria e di artiglieria, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1972, 1973 e 1974 in 16, per la cavalleria e 108, per l'artiglieria.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1972, 1973 e 1974 è fissato in 20, per il ruolo normale dell'Arma di cavalleria e in 120, per quello di artiglieria.

Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

Le vacanze che si formano nel grado di capitano per effetto delle promozioni eccedenti a quelle tabellari sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per gli stessi ruoli e gradi dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

## ART. 2.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del precedente articolo si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i capitani che, nelle graduatorie di merito per l'anno 1972, integrate mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nel citato articolo 1 e quelle stabilite al 31 ottobre 1971, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario.

## ART. 3.

Per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali

dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale stabilito dalla tabella n. 3, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di 5 unità.

#### ART. 4.

Negli anni 1971 e 1972, il numero dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica ruolo Servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un sesto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello dell'Arma aeronautica ruolo Servizi è aumentato rispettivamente di 5 unità e di 4 unità. Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

#### ART. 5.

Negli anni 1971 e 1972, il numero dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo Servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un decimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo Servizi è aumentato di 12 unità annuali.

#### ART. 6.

Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1972 dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo Servizi, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente determinate con riferimento al 31 ottobre 1971 ai sensi dei precedenti articoli.

#### ART. 7.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del secondo comma dei precedenti articoli 4 e 5, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento.

In tali quadri vengono iscritti i tenenti colonnelli ed i capitani dell'Arma aeronautica ruolo Servizi che nelle graduatorie integrate

con le valutazioni derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al primo comma dei precedenti articoli 4 e 5, seguono quelli iscritti nei quadri ordinari.

Le promozioni dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo Servizi per l'anno 1972, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza a quelli iscritti nei quadri di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

Le eventuali eccedenze derivanti dalle promozioni di cui alla presente legge sono riasorbite a decorrere dal 1° gennaio 1974 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 28.500.000 per l'anno 1972, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.